

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI E INTERNI (I)
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE
SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio):		Casati Francesco	21
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Approvato dal Senato) (3236);		De Carolis Stelio, <i>Relatore per la I Commissione</i>	3, 6, 15, 20, 21
Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73);		Fincato Laura, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	3
Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433);		Frasson Mario	15
Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472)	3	Gelli Bianca	21
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 12 13, 15, 20, 21, 22, 23	Mattioli Gianni Francesco	21, 22
Cafarelli Francesco	21	Poli Bortone	6, 7, 12, 13, 15, 20, 21, 23
		Ruberti Antonio, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	6, 7, 15, 20, 21, 22
		Savino Sergio	7
		Soave Sergio	7, 12, 22
		Tesini Giancarlo	20

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,5.

MASSIMO PACETTI, *Segretario della I Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Approvato dal Senato) (3236); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e riorganizzazione della ricerca scientifica (73); Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433); Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica », già approvato dal Senato nella seduta del 6 ottobre 1988, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Montali ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Piro e Seppia: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica ».

Poiché è assente, in quanto impedito legittimamente, il collega Buonocore, il presidente della VII Commissione, Mauro Seppia, informa che viene reintegrata nelle sue funzioni di relatore l'onorevole

Laura Fincato, alla quale, a nome di tutta la Commissione e del Governo formulo le felicitazioni per il suo completo ristabilimento.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. « Torna a fiorir la rosa ... » !

LAURA FINCATO, *Relatore per la VII Commissione*. La ringrazio, signor presidente.

PRESIDENTE. Inoltre, a nome di tutti i membri delle due Commissioni, penso sia giusto esprimere le felicitazioni al ministro Ruberti, per l'importantissima conquista scientifica che è stata resa nota in questi giorni a nome di tutta la comunità scientifica; lo prego di rendersi interprete di questo sentimento presso i valorosissimi scienziati che ci hanno così gratificato su questioni di grandissima importanza.

Proseguiamo ora nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

(Organizzazione).

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti

aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:

a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;

b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;

c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;

d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;

e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;

f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o

commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5;

g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 12, comma 4;

i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il direttore del Dipartimento convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;

l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, provvedono a definire:

a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;

b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, comma 4, lettera d), dopo la parola: partecipazione aggiungere la seguente: consultiva.

11. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 11, comma 4, lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.

11. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 11, comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Segretariato generale. Il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni del Ministero nonché la programmazione. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il Segretario generale convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria.

11. 4.

Sterpa.

All'articolo 11, comma 4, sostituire l'ultimo periodo della lettera i) con il seguente:

A tal fine il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria.

11. 6.

Sterpa, Tesini, Savino.

All'articolo 11, comma 4, sostituire l'ultimo periodo della lettera i) con il seguente:

A tal fine il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria.

11. 5.

Sterpa.

All'articolo 11, comma 4, sostituire l'ultimo periodo della lettera i) con il seguente: A tal fine il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nelle attività volte ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria.

11. 9.

Poli Bortone, Tassi, Rallo.

All'articolo 11, comma 4, lettera f), sopprimere la parola: anche.

11. 10.

Poli Bortone, Tassi, Rallo.

All'articolo 11, comma 5, penultimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.

11. 11.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 11, comma 5, aggiungere il seguente periodo: Il parere delle Commissioni della Camera e del Senato è vincolante.

11. 3.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 11, comma 7, sopprimere la lettera b).

11. 12.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 11, comma 7, dopo la lettera c), aggiungere il seguente periodo: L'assegnazione del personale e la preposizione agli uffici saranno preceduti da una fase istruttoria in cui saranno stabiliti criteri certi e definiti. Ogni assegnazione sarà accompagnata da una scheda moti-

vata che sarà sottoposta all'attenzione delle organizzazioni sindacali.

11. 7.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 11, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Eventuali uffici a carattere transitorio o creati allo scopo di raggiungere obiettivi specifici, saranno definiti con singoli decreti del Ministro da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

11. 13.

Poli Bortone, Tassi, Rallo.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Gli emendamenti presentati riguardano senz'altro un capitolo importante dell'organizzazione del nuovo ministero. Insieme con il relatore per la VII Commissione, esprimo parere contrario sugli emendamenti Sterpa 11. 4 e 11. 5, nonché sugli emendamenti Poli Bortone ed altri 11. 3, 11. 9 e 11. 10; il parere è, invece favorevole sull'emendamento Sterpa ed altri 11. 6.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo concorda con i relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritiro tutti gli emendamenti all'articolo 11 di cui sono prima firmataria, escluso l'emendamento 11. 9, che mantengo; preannuncio anche il voto favorevole sull'emendamento Sterpa ed altri 11. 6.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore degli emendamenti 11. 4 e 11. 5 è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Sterpa ed altri 11. 6.

SERGIO SOAVE. Il gruppo comunista voterebbe a favore di quest'emendamento se fosse eliminata la parola: « direttamente », che, così com'è posta, costituisce o un segnale in codice, o un pleonaso; se l'emendamento verrà mantenuto nel suo testo attuale, noi ci asterremo dalla votazione.

ADRIANA POLI BORTONE. Mi sembra che quest'emendamento sia identico al mio che reca il numero 11. 9.

PRESIDENTE. Il suo emendamento, onorevole Poli Bortone, ha in più la frase: « nella trattazione degli affari »; quindi, è maggiormente lontano dal testo originario.

ADRIANA POLI BORTONE. Se gli altri colleghi me lo consentono, potrei eliminare questa frase.

PRESIDENTE. Lei può ritirare il suo emendamento 11. 9 e firmare quello degli onorevoli Sterpa ed altri.

ADRIANA POLI BORTONE. D'accordo: ritiro il mio emendamento 11. 9 e sottoscrivo l'emendamento Sterpa ed altri 11. 6.

NICOLA SAVINO. Era stata avanzata l'ipotesi di eliminare la parola: « direttamente »...

PRESIDENTE. Questa è stata una richiesta dell'onorevole Soave; ma non mi risulta che il presentatore sarebbe d'accordo. Lei, signor ministro, è d'accordo sulla soppressione della parola: « direttamente » ?

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché quindi non è stata avanzata una proposta di subemendamento, pongo in votazione l'emenda-

mento Sterpa ed altri 11. 6, favorevoli i relatori ed il rappresentante del Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e delle allegate Tabelle A e B:

ART. 12.

(Personale).

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata Tabella A.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata Tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella Tabella B nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa Tabella B.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

4. Per i fini di cui all'articolo 11, comma 4, lettera h), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui

è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni

equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 11, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

TABELLA A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento Direttore di servizio Direttore di ufficio	16
			Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore	
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale aggiunto	32
		55		55

TABELLA B

		DOTAZIONE
IX	Livello	40
VIII	Livello	80
VII	Livello	90
VI	Livello	100
V	Livello	120
IV	Livello	70
III	Livello	50
TOTALE . . .		550

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, sostituire il comma 1 col seguente:

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e delle Uni-

versità e le relative funzioni sono stabilite nei quadri I e II della tabella A.

Conseguentemente, sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

QUADRO I — *Dirigenti del Ministero*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento Direttore di servizio Direttore di ufficio Consigliere ministeriale aggiunto	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale aggiunto	32
		55		55

QUADRO II. — *Dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	49	Direttore amministrativo (1)	49
E	Primo dirigente	110	Direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile (2)	110

(1) Uno per ciascuna Università di istruzione universitaria.

(2) Almeno uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria, uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta.

12. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 12, comma 1, sostituire la tabella A richiamata con la seguente:

TABELLA A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento Direttore di servizio Direttore di ufficio Consigliere ministeriale aggiunto	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale aggiunto	32

12. 7.

Ferrara Giovanni, Strumendo, Gelli, Soave.

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: ogni cinque anni con le parole: ogni anno.

12. 9.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: 550 unità con le altre: 400 unità.

Conseguentemente, sostituire la tabella B con la seguente:

Qualifica funzionale	Dotazione
IX Livello	60
VIII Livello	110
VI Livello	90
V Livello	90
III Livello	50

Totale 400

12. 2.

Ferrara Giovanni, Strumendo,
Gelli, Soave.

All'articolo 12, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

12. 3.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 12, comma 2, sopprimere il comma 4.

12. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 10 unità con le altre: 8 unità.

12. 5.

Ferrara Giovanni, Strumendo, Soave.

All'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci unità con le parole: cinque unità.

12. 8.

Poli Bortone, Tassi, Rallo.

All'articolo 12, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a un quinquennio con le parole: non superiore a un biennio.

12. 10

Poli Bortone, Tassi, Rallo.

All'articolo 12, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: rinnovabile una sola volta.

12. 11.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 12, comma 4, quinto periodo, sopprimere le parole: ed a coloro che svolgono funzioni equiparate.

12. 12.

Poli Bortone, Tassi, Rallo.

All'articolo 12, comma 4, sesto periodo, sopprimere le parole: ed a coloro che svolgono funzioni equiparate.

12. 13.

Poli Bortone, Tassi, Rallo.

All'articolo 12, comma 4, settimo periodo, sopprimere le parole: o di funzioni equiparate.

12. 14.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 12, sopprimere il comma 5.

12. 6.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 12, sopprimere il primo periodo del comma 5.

12. 15.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 12, comma 6, sopprimere le parole: anche al di fuori delle ordinarie procedure.

12. 16.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 12, comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: in parte.
12. 17.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

Qual è il parere del relatore e del Governo su questi emendamenti?

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, prima che il relatore esprima su di essi parere contrario, ritiro tutti gli emendamenti di cui sono prima firmataria.

SERGIO SOAVE. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 12. 7, 12. 2 e 12. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 13.

(Ragioneria centrale).

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla sesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale, 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1

appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, sopprimere i commi 4, 5, 6.

13. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 13, sopprimere i commi 4, 5, 6.

13. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 13. 2.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Arnaboldi ed altri 1 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Trasferimento di fondi).

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle di carat-

tere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale — spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 13.

9. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'eser-

cizio 1988, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1989.

11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto « sospesi » sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie centrali presso le Amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1988 sugli stanziamenti indicati nel presente articolo e nell'articolo 18 possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sostituire le parole: in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero *con le parole:* in relazione alle funzioni attribuite al Ministero con il comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

14. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: residui passivi *aggiungere le parole:* riferiti agli stanziamenti già iscritti nella

rubrica 18, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

14. 5.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 14, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della Direzione Generale per l'istruzione universitaria, spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

14. 3.

Frasson.

All'articolo 14, comma 6, dopo le parole: e degli altri Ministri interessati, *aggiungere le parole:* di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

14. 6.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 14, comma 7, sostituire le parole: e di altri Ministeri *con le parole:* e dei Ministeri interessati di cui al comma 2 dell'articolo 2.

14. 7.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 14, sopprimere il comma 10.

14. 8.

Poli Bortone, Rallo, Tassi.

All'articolo 14, comma 10, sostituire alla data: 1988, *la data:* 1989, *e alla data:* 1989 *la data:* 1990.

14. 1.

Relatori.

All'articolo 14, comma 12, sostituire alla data: 1988, la data: 1989.

14. 2.

Relatori.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti presentati da me e dai colleghi Rallo e Tassi.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Gli emendamenti 14. 1 e 14. 2 tendono a sostituire, al comma 10 dell'articolo, la data: « 1988 » con la data: « 1989 », e la data: « 1989 » con la data: « 1990 », in considerazione dei tempi di approvazione di questo provvedimento.

I relatori si dichiarano contrari all'emendamento Frasson 14. 3.

MARIO FRASSON. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 14. 3.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole agli emendamenti presentati dai relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14. 1 dei relatori, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 2 dei relatori, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Università).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel

rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari, e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

4. Gli statuti devono comunque prevedere:

- a) l'elettività del rettore;
- b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;
- c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;
- d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari;
- e) l'adozione di *curricula* didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;
- f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;
- g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale

della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 15, comma 2, sostituire l'alinnea con il seguente:

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, al quale il direttore amministrativo interviene con voto deliberativo, integrato.

15. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: un biennio.

15. 2.

Labriola.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: In tal caso gli statuti fino alla fine

del comma con le parole: In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal consiglio di ateneo composto da:

- a) 10 rappresentanti dei professori ordinari;
- b) 10 rappresentanti dei professori associati;
- c) 10 rappresentanti dei ricercatori;
- d) 10 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
- e) 10 rappresentanti degli studenti;
- f) dal rettore.

Per ogni componente il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di cinque aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli appartenenti alle aree stesse.

15. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole da: In tal caso gli statuti *fino alla fine del comma con le parole:* In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal consiglio di ateneo composto da:

- a) dieci rappresentanti dei professori ordinari;
- b) dieci rappresentanti dei professori associati;
- c) dieci rappresentanti dei ricercatori;
- d) dieci rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
- e) dieci rappresentanti degli studenti;
- f) dal rettore.

Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di cinque aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli appartenenti alle aree stesse.

15. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole da: In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato: *fino alla fine, con:* In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal consiglio di ateneo composto da:

- a) dieci rappresentanti dei professori ordinari;
- b) dieci rappresentanti dei professori associati;
- b*) dieci rappresentanti degli assistenti ordinari;
- c) dieci rappresentanti dei ricercatori;
- d) dieci rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
- e) dieci rappresentanti degli studenti;
- f) dal rettore.

Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di cinque aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli appartenenti alle aree stesse.

15. 18.

Mattioli.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole da: senato accademico *fino alla fine, con le seguenti:* Consiglio costituente di ateneo, presieduto dal rettore e composto nel modo seguente:

- a) un rappresentante per ciascun consiglio di facoltà, eletto tra tutti i suoi membri senza distinzione di categoria;
- b) un rappresentante per ciascun consiglio di corso di laurea, eletto tra tutti i suoi membri senza distinzione di categoria;
- c) un rappresentante per ciascun consiglio di dipartimento, eletto tra tutti i suoi membri senza distinzione di categoria;
- d) un rappresentante dei professori ordinari e associati, eletti da questi al loro interno in numero pari al totale del punto a);
- e) rappresentanti dei ricercatori, assistenti di ruolo, eletti da questi al loro

interno, in numero pari al totale dei punti a) e b);

f) rappresentanti del personale non docente, tecnico ausiliario, amministrativo, ecc. eletto da tale personale al suo interno in numero pari al totale dei punti a), b) e c);

g) rappresentanti degli studenti eletti da questi al loro interno in numero pari al totale dei punti a), b) e c).

15. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le lettere da a) fino alla e) compresa, con le seguenti:

a) da un egual numero di professori associati eletti dai professori di ruolo;

b) da un egual numero di rappresentanti dei ricercatori;

c) da un egual numero di rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

d) da un egual numero di rappresentanti degli studenti.

15. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'emendamento 15. 6, alla lettera b), aggiungere dopo la parola: ricercatori le seguenti parole: e degli assistenti di ruolo.

0. 15. 6. 1.

Arnaboldi, Tamino, Russo Franco.

All'emendamento 15. 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b) da un egual numero dei rappresentanti degli assistenti di ruolo.*

0. 15. 6. 2.

Arnaboldi, Tamino, Russo Franco.

All'articolo 15, comma 2, lettera c), dopo la parola: area, aggiungere le seguenti: e la rappresentanza degli assi-

stenti del ruolo ad esaurimento, con lo stesso rapporto di rappresentanza dei ricercatori.

15. 25.

Cafarelli.

All'articolo 15, comma 2, lettera c), dopo le parole: fra i ricercatori aggiungere le seguenti: e gli assistenti.

15. 20.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 15, comma 2, lettera c), dopo le parole: fra i ricercatori aggiungere le seguenti: e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

15. 24.

Carelli.

All'articolo 15, comma 2, alla lettera c), aggiungere dopo la parola: ricercatori: le seguenti: e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

15. 22.

Arnaboldi, Tamino, Russo Franco.

All'articolo 15, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) da rappresentanti dei professori incaricati e dagli assistenti eletti con lo stesso rapporto di rappresentanza dei ricercatori;

15. 21.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 15, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) da rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra gli assistenti di ruolo della stessa area.

15. 23.

Arnaboldi, Tamino, Russo Franco.

All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal consiglio di amministrazione composto dal rettore e dai membri elettivi, sentita la commissione d'ateneo.

15. 7.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole da: Senato a: amministrazione, con le parole: dal consiglio di amministrazione e dai membri elettivi, sentita la commissione di ateneo.

15. 8.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, sopprimere il comma 4.

15. 9.

Soave, Gelli.

All'articolo 15, sopprimere il comma 4.

15. 10.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 15, comma 4, sopprimere la lettera b).

15. 11.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 4, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente.

15. 12.

Poli Bortone, Tassi, Tatarella, Rallo.

All'articolo 15, comma 4, lettera d), aggiungere alla fine le seguenti parole: e del personale non docente.

15. 13.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 4, lettera f), sostituire le parole: previsto dalla normativa vigente con le seguenti: presenti nell'università, ivi compresi i rappresentanti degli appartenenti ai ruoli ad esaurimento.

15. 14.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 5, dopo le parole: Università italiana per stranieri di Perugia aggiungere le seguenti: la Scuola di lingue e cultura italiana per stranieri di Siena.

15. 19.

De Carolis.

All'articolo 15, comma 6, aggiungere in fine le parole: fino all'entrata in vigore della legge sull'autonomia di cui all'articolo 6, l'autonomia finanziaria di spesa è limitata ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali ai sensi del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

15. 15.

Ferrara Giovanni, Soave, Gelli.

All'articolo 15, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo del ruolo ad esaurimento è disposto, anche in soprannumero, per il personale della carriera direttiva delle università, al maturare di un'anzianità pari al numero degli anni che erano richiesti dalle precedenti leggi per il conseguimento della qualifica stessa.

15. 16.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 8, aggiungere in fine le parole: a cui partecipano rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo.

15. 17.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. I relatori si dichiarano favorevoli agli emendamenti Poli Bortone ed altri 15. 20, Carelli 15. 24 ed Arnaboldi ed altri 15. 22 e si dichiarano contrari a tutti gli altri emendamenti e subemendamenti.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di ritirare gli emendamenti firmati da me e dai colleghi Rallo, Tatarella e Tassi, ad eccezione dell'emendamento 15. 20.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Poli Bortone, che la dichiarazione di ritiro degli emendamenti può avvenire soltanto in fase di discussione sull'articolo in esame.

L'emendamento Poli Bortone ed altri 15. 1 è stato ritirato. Quanto all'emendamento 15. 2, da me firmato, desidero conoscere il parere del rappresentante del Governo posto che la formulazione proposta è stata richiesta negli ambienti universitari (nei quali, forse, si teme di non riuscire entro un anno ad emanare gli statuti).

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il problema riguarda non tanto le università quanto il Governo. Ritengo tuttavia che vi sia la volontà di stimolare il Governo e di impegnare in qualche modo il Parlamento a fare sì che la legge di attuazione dei principi di autonomia delle università sia approvata tempestivamente. Credo che un tale impegno — che, per la verità, costituisce una scelta di fondo — debba essere mantenuto. Inoltre, ricordo che resta ancora da affrontare il problema della riforma del CNR entro la scadenza del 30 aprile 1990.

Invito pertanto la Commissione a compiere uno sforzo, anche perché, a mio avviso, la discussione che si è svolta su questo disegno di legge ha fatto maturare una notevole sensibilità ai problemi delle università.

Concordo con i relatori nel parere sui vari emendamenti.

PRESIDENTE. Il rischio è che, per avventura (e, purtroppo, le vicende parlamentari in questa contingenza politica possono indurre a pensare ad una tale eventualità) non si riesca a completare gli adempimenti entro un anno, pur rimanendo fissato in un anno il termine previsto dalla legge.

GIANCARLO TESINI. Il gruppo della democrazia cristiana si associa alle argomentazioni poc'anzi esposte dal ministro Ruberti, che riflettono anche la posizione assunta dal gruppo stesso al Senato.

Noi democristiani abbiamo sempre sottolineato che la nascita nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non deve comportare semplicemente un trasferimento di competenze, ma deve costituire un fatto innovativo; e perché tale evento si realizzi, ci siamo battuti al fine di includere nel testo in discussione alcuni aspetti che anticipano l'attuazione dei principi di autonomia delle università.

Quindi, per una ragione politica di fondo non marginale circa l'impegno per una rapida approvazione della legge sulla autonomia universitaria, siamo favorevoli all'indicazione di un termine molto ristretto. Questo è il senso politico della nostra posizione, contraria all'emendamento 15. 2. Naturalmente non ci sfugge il rischio relativo alla fissazione di un termine breve.

PRESIDENTE. Il rischio sarà, probabilmente, certezza.

Pongo in votazione l'emendamento 15. 2 da me presentato, contrari i relatori e il Governo.

(È respinto).

Poiché i presentatori dell'emendamento Arnaboldi ed altri 15. 3 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Mattioli 15. 18, contrari i relatori ed il Governo.

(È respinto).

Poiché i presentatori degli emendamenti 15. 5 e 15. 6, e relativi subemendamenti sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

FRANCESCO CAFARELLI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 15. 25 e di sottoscrivere l'emendamento Carelli 15. 24.

BIANCA GELLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Carelli e Cafarelli 15. 24.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Poli Bortone ed altri 15. 20, Carelli e Cafarelli 15. 24 e Arnaboldi ed altri 15. 22, favorevoli i relatori ed il Governo.

(Sono approvati).

Poiché i presentatori degli emendamenti Arnaboldi ed altri 15. 23 e 15. 8 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Soave e Gelli 15. 9 e Guerzoni e De Julio 15. 10, contrari i relatori ed il Governo.

(Sono respinti).

Poiché i presentatori dell'emendamento Arnaboldi ed altri 15. 11 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

ADRIANA POLI BORTONE. Desidero rettificare la mia precedente dichiarazione nel senso di non considerare ritirato il mio emendamento 15. 12 del quale raccomando l'approvazione.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. I relatori esprimono parere favorevole sull'emendamento Poli Bortone ed altri 15. 12.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Anch'io mi esprimo favorevolmente a tale emendamento, diversamente da quanto ho detto in precedenza; si è trattato di una semplice svista, data la rapidità con la quale si svolgono questi lavori.

FRANCESCO CASATI. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento Poli Bortone 15. 12.

PRESIDENTE. Mi fa piacere che il ministro Ruberti ci dia atto della rapidità con la quale si svolgono i nostri lavori.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 15. 12, favorevoli i relatori ed il Governo.

(È approvato).

Poiché i presentatori dell'emendamento Arnaboldi ed altri 15. 13 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Dichiaro di farlo mio.

BIANCA GELLI. Anch'io dichiaro di volere sottoscrivere tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 15. 13, fatto proprio dagli onorevoli Mattioli e Gelli, contrari i relatori ed il Governo.

(È respinto).

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 15. 19.

PRESIDENTE. Lo faccio mio ed invito i relatori ad esprimere il proprio parere.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Ci esprimiamo favorevolmente.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei fare rilevare che è in corso di esame uno specifico provvedimento sulla Scuola di lingua

e cultura italiane per stranieri di Siena; mi pare che sia quella la sede naturale per un approfondimento della questione.

PRESIDENTE. Mi sembra che il fatto di includere nella disciplina generale delle università anche la Scuola per stranieri di Siena non sia in contrapposizione con quanto stiamo formulando. A mio avviso, un'esclusione avrebbe, invece, un sapore nettamente contrario.

ANTONIO RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Non sono contrario all'approvazione di questo emendamento; ho detto semplicemente che mi sembrava più opportuno un inserimento di tale formulazione all'interno del provvedimento specifico su Siena.

SERGIO SOAVE. Desidero ricordare che presso la Commissione cultura si sta svolgendo un dibattito proprio su questo argomento. Non vi è alcun contrasto fra l'emendamento in questione e la legge istitutiva del Ministero dell'università; invitiamo tuttavia il Presidente Labriola a ritirare l'emendamento 15. 19.

PRESIDENTE. Le sono grato, ma non posso accettare l'invito, perché il provvedimento in esame disciplina la materia in generale; in seguito, si prevederà anche una regolamentazione di queste istituzioni universitarie.

L'emendamento 15. 19 è stato presentato; andare ora a ritirarlo o — peggio — a respingerlo, porrebbe in evidenza una volontà contraddittoria del legislatore in materia.

Pongo in votazione l'emendamento 15. 19.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara Giovanni ed altri 15. 15, contrari i relatori ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Arnaboldi ed altri 15. 17.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15. 17, contrari i relatori ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 15, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Enti di ricerca).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emana-zione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo, Tarella e Tassi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, comma 2, sopprimere le seguenti parole: sentito il CNST.

16. 1.

ADRIANA POLI BORTONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Organizzazione).

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni.

2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 18 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre

mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Gli onorevoli Arnaboldi, Russo Franco e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con le parole: Entro tre mesi dall'espletamento delle misure di inquadramento e, in ogni caso, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, si devono svolgere le elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

17. 1.

Poiché i presentatori dell'emendamento sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Essendo previste votazioni in Assemblea per le ore 11,45, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali l'11 maggio 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO